



COMUNE DI STRIANO
Città Metropolitana di Napoli



Porta civica di San Nicola - via Palma, Largo Arco -Striano (NA)

STRUMENTO DI INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO

(DLgs 114/1998 - LR 7/2020)

F - PIANI SOVRACOMUNALI

F.06

NTA del Piano del Parco del Fiume Sarno

Firma

Progettisti ROGER & C. soc. coop a r.l.

Collaboratore Dott. Ing. Maria Carotenuto

Timbro

FEBBRAIO 2023

Nome del file

F.06_NTA_Piano_Parco_
Fiume_Sarno.pdf




REGIONE CAMPANIA

PARCHI E RISERVE REGIONALI

(Legge Regionale 1 Settembre 1993, n. 33)

(Legge Regionale 28 Luglio 2002, n. 15 Art. 50)



SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO; Dirigente Avv. Antonio EPISCOPO
Elaborazione progettuale: Ing. Michele Palermo - "Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette"

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 21 novembre 2003 - Deliberazione N. 3312 - Area Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio - Tutela beni paesistico-ambientali e culturali - **Istituzione dei Parchi e delle Riserve Naturali Regionali: Precisazioni ed adempimenti (con allegati).**

omissis

PREMESSO

- CHE con l'art. 83, 1° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali;

- CHE la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette - ed in particolare l'art. 22, stabilisce i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali;

- CHE la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 avente ad oggetto "Istituzione dei parchi e delle riserve naturali in Campania" all'art. 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge medesima;

- CHE la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 282 del 14 luglio 2000, dichiarò l'incostituzionalità dell'art. 6 della Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33 per le motivazioni riportate nella stessa ed in particolare per la mancata partecipazione al procedimento di istituzione delle Aree Naturali Protette Regionali dei singoli Enti Locali, il cui territorio poteva essere ricompreso in una di queste, attraverso. Conferenze apposite.

CONSIDERATO

- CHE, la Giunta Regionale, in attuazione della Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33 e successive modifiche e sulla base della decisioni, adottate in sede di Conferenza degli Enti, previo "sentito" espresso della III e IV Commissione Consiliare, ha approvato la ripermetrazione e le norme di salvaguardia, dei seguenti Parchi Naturali Regionali: Matese, Roccamonfina - Foce Garigliano, Partenio, Taburno - Camposauro, Monti Picentini, Campi Flegrei, Monti Lattari e Fiume Sarno, nonché delle Riserve Naturali Regionali di Monte Eremita Marzano, Lago Falciano, Foce Volturno - Costa di Licola e Foce Sele - Tanagro;

CHE, con Delibera n. 2775 del 26, settembre 2003 avente ad oggetto: L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche - Istituzione del Parco dei "Campi Flegrei" - (con allegati), la Giunta Regionale ha istituito il Parco Regionale dei "Campi Flegrei", ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificata dall'art. 34 della L.R. 18/2000;

RILEVATO

- CHE, nella Delibera 2775/2003, con la quale viene istituito il parco dei Campi Flegrei, per mero errore di dattiloscrittura, nella stesura delle "Norme Generali di Salvaguardia, all'art. 3 - Zona "C", non sono stati riportati, ai fini della vigenza delle norme della richiamata zona "B", i punti a), b), c), d) ed, e);

- CHE, inoltre, l'attività amministrativa collegata all'applicazione delle Norme di Salvaguardia, relative a tutti, Parchi e Riserve Naturali Regionali ha evidenziato la necessità di organizzare in modo più chiaro la numerazione dell'articolato nonché di precisare la portata di alcune disposizioni in esse contenute.

RITENUTO, inoltre, necessario, dover dare certezza di riferimento nella consultazione della documentazione cartografica attinente la perimetrazione e la zonizzazione di tutti i Parchi e Riserve Naturali Regionali;

- CHE, a tanto si può provvedere attraverso la pubblicazione, su numero speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Campania, della Cartografia in scala 1:25.000, ridotta in tavole di formato A4, relativa a tutti i Parchi e Riserve Naturali Regionali.

VISTI:

- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- la L.R. 1° settembre 1993, n. 33;

- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 282 del 14 luglio 2000;
- la L.R. 6 dicembre 2000, n. 18;

Propongono e la Giunta in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

Per quanto argomentato nella parte motiva, che qui si intende trascritta e confermata:

1. Precisare che le Norme di Salvaguardia relative al Parchi Regionali Matese, Roccamonfina Foce Garigliano, Partenio, Taburno - Camposauro, Monti Picentini, Campi Flegrei, e Fiume Sarno, nonché alle Riserve Naturali Regionali: Monte, Eremita Marzano, Lago Falciano, Foce Volturno - Costa di Licola e Foce Sele - Tanagro, sono quelle riportate negli allegati numerati da 1 a 11;

2. Dare mandato al Settore "Politica del Territorio" per tutti gli atti consequenziali;

3. Far carico al Settore Politica del Territorio di curare la pubblicazione sul B.U.R.C. della presente deliberazione unitamente alle Norme di salvaguardia, al Documento di Indirizzo e alle Tavole riportanti la perimetrazione dei Parchi e della Riserve Naturali Regionali;

4. Trasmettere la presente deliberazione al Settore "Politica del Territorio" per competenza, nonché ai Settori "Ecologia", "Tutela dell'Ambiente", "Sviluppo Attività Settore Primario" e "Foreste, Caccia e Pesca".

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 3 febbraio 2004 - Deliberazione N. 157 - Area Generale di Coordinamento N. 16 Gestione del Territorio - **Istituzione delle Riserve Naturali Regionali: Rettifica.**

omissis

PREMESSO:

- CHE con l'art. 83, 1° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali;

- CHE la Legge 06 dicembre 1991, n.394 - Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette ed in particolare l'art. 22, stabilisce i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali;

- CHE la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 avente ad oggetto "Istituzione dei Parchi e delle Riserve Naturali in Campania" all'art. 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge medesima.

- CHE, la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche e sulla base delle decisioni adottate in sede di Conferenze degli Enti, previo "sentito" espresso dalla III[^] e IV[^] Commissione Consiliare ha approvato la ripermetrazione e le "Norme di salvaguardia" delle Riserve Naturali Regionali "Monti Eremita-Marzano", "Lago Falciano", "Foce Volturno-Costa di Licola" e Foce "Sele-Tanagro";

RILEVATO:

- CHE, nelle "Norme di Salvaguardia", approvate dalla delibera 2776/2003, con la quale viene istituita la Riserva Naturale "Foce Volturno Costa di Licola", è fatto divieto di "pesca negli specchi e nei corsi d'acqua ad eccezione di quella sportiva, come stabilito dai Regolamenti Provinciali";

- CHE nelle "Norme" approvate dalle delibere 1540, 1541, 1542 del 24 aprile 2003, relative rispettivamente alla istituzione delle Riserve "Foce Sele-Tanagro", "Monte Eremita-Marzano" e "Lago Falciano" come riportate nell'allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 3312 del 21 novembre 2003 all'art. 3, si fa divieto di "pesca negli specchi e nei corsi d'acqua";

- CHE il predetto divieto opera una situazione discriminante nei

confronti delle Riserve istituite precedentemente alla Riserva Regionale "Foce Volturno-Costa di Licola";

- CHE Associazioni di categoria hanno evidenziato la predetta situazione formulando richieste alla Regione Campania di adeguare per tutte le Riserve Regionali la possibilità di praticare negli specchi d'acqua la pesca sportiva;

- CHE l'accoglimento della predetta richiesta va anche in direzione di una incentivazione delle risorse idonee ad un turismo di settore e consente agli appassionati di continuare ad esercitare una pratica sportiva che per quanto riguarda la Riserva Regionale "Foce Sele-Tanagro" interessa un corso d'acqua lungo circa 200 Km.

RITENUTO, pertanto, necessario, mantenere coerenza tra le norme delle quattro Riserve Naturali Regionali istituite.

VISTI:

- il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

- la Legge 06 dicembre 1991 n.394;

- la L.R. 01 settembre 1993 n.33;

Propongono e la Giunta in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

Per quanto argomentato nella parte motiva, che qui si intende trascritto e confermato:

1. Il 2° capoverso dell'art. 3 delle "Norme di Salvaguardia", relative alle Riserve Naturali Regionali: "Monti Eremita-Marzano", "Lago Falciano", "Foce Volturno-Costa di Licola" e "Foce SeleTanagro", come riportate nella delibera di Giunta Regionale n. 3312 del 21 novembre 2003, è rettificato nel modo seguente:

"In particolare è fatto divieto di:

"pesca negli specchi e nei corsi d'acqua, ad eccezione di quella sportiva, come stabilito dai Regolamenti Provinciali.

OMISSIS.....".

2. Trasmettere la presente Deliberazione al Settore "Politica del Territorio" per il seguito di competenza, nonché ai Settori "Ecologia", "Tutela dell'Ambiente", "Sviluppo Attività Settore Primario", "Foreste, Caccia e Pesca".

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino



REGIONE CAMPANIA

PARCO REGIONALE "FIUME SARNO"

(Legge Regionale 1 Settembre 1993, n. 33)

(Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 15 Art. 50)



SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO; Dirigente Avv. Antonio EPISCOPO
Elaborazione progettuale: Ing. Michele Palermo - "Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette"

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 780, del 13 novembre 2003

TUTELA AMBIENTE - Istituzione dell'Ente Parco Regionale del "Fiume Sarno".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente "Norme Quadro in materia di Aree Naturali Protette";

VISTA la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33;

VISTO altresì l'art. 7 della citata Legge Regionale n. 33/93;

VISTO l'art. 34 della Legge Regionale n. 18/2000;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2211 del 27 giugno 2003 ad oggetto "L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche - Istituzione del Parco Regionale del FIUME SARNO";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore "POLITICA DEL TERRITORIO", nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore

DECRETA

- Art. 1 -

1. E' istituito l'Ente Parco Regionale del "FIUME SARNO".

2. L'Ente Parco Regionale del "Fiume Sarno" ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Campania.

3. Il territorio del Parco Regionale del "Fiume Sarno" è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione approvata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2211 del 27 giugno 2003 e riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Settore Politica del Territorio - Servizio "Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette".

- Art. 2 -

1. Sono organi dell'Ente Parco Regionale del "Fiume Sarno":

a. il Presidente;

b. il Consiglio Direttivo;

c. la Giunta Esecutiva;

d. il Collegio dei Revisori dei Conti;

e. la Comunità del Parco;

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del pre-

sente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della Legge Regionale n.33/93 e successive modifiche.

3. L'Ente Parco si avvale di personale regionale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla Regione secondo le procedure previste dall'art. 9, comma 3/d della Legge Regionale n. 33/93.

- Art. 3 -

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a. i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b. i contributi delle Regioni e degli Enti Pubblici;

c. i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d. lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro;

e. i diritti ed i canoni riguardanti l'utilizzazione di beni mobili ed immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione;

f. i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g. i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h. i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i. ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

- Art. 4 -

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed alla Legge Regionale 1° settembre 1993, n.33 e successive modifiche;

2. Trasmettere all'A.G.C. "Gabinetto Presidenza Giunta Regionale", al Settore "Tutela dell'Ambiente" ed al Settore "Politica del Territorio" per il seguito di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

13 novembre 2003

Bassolino

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 27 giugno 2003 - Deliberazione N. 2211 - Area Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio tutela beni paesistico-ambientali e culturali - **L.R. 1 settembre 1993, n. 33 e successive modifiche - Istituzione del Parco del "Fiume Sarno" (con allegati).**

omissis

PREMESSO:

- CHE con l'art. 83, 1° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali;

- CHE la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette - ed in particolare l'art. 22, stabilisce i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali;

- CHE la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 avente ad oggetto "l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali in Campania" all'art. 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge medesima;

- CHE il Consiglio Regionale, su richiesta degli Enti Locali interessati, con l'art. 50 della L.R. 26 luglio 2002, n. 16, ha aggiunto al "Sistema Parchi e Riserve" di cui all'art. 5 della L.R. n. 33 del 1° settembre 1993 "Programmi delle Aree Naturali Protette", il Parco del "FIUME SARNO";

- CHE la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 282 del 14 luglio 2000, dichiarò l'incostituzionalità dell'art. 6 della Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33 per le motivazioni riportate nella stessa ed in particolare per la mancata partecipazione al procedimento di istituzione delle Aree Naturali Protette Regionali dei singoli Enti Locali, il cui territorio poteva essere ricompreso in una di queste, attraverso Conferenze apposite;

CONSIDERATO:

- CHE l'art. 34 della L.R. 18/2000 sostituisce l'art. 6 della citata L.R. n. 33/93 nel modo seguente:

1. la Giunta Regionale, sentita la III^a e IV^a Commissione Consiliare Permanente, istituisce i Parchi e le Riserve Naturali conformemente al documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti di istituzione dell'area protetta sul territorio;

2. il documento di indirizzo, di cui al comma precedente, viene redatto attraverso Conferenze alle quali partecipano le Province, le Comunità Montane ed i Comuni interessati all'istituzione dell'area protetta;

- CHE in conformità a quanto disposto dal predetto comma 2 dell'art. 34 della L.R. 18/2000, sono state indette apposite Conferenze, presiedute dall'Assessore all'Ambiente, cui hanno preso parte le Province ed i Comuni interessati;

- CHE in data 3 giugno 2003 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza degli Enti interessati all'istituzione del Parco Regionale del "FIUME SARNO" per la definizione del documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale da destinare a protezione, della perimetrazione provvisoria e delle norme di salvaguardia come previsto dal comma 1 dell'art. 34 della L.R. 18/2000;

- CHE l'Assessore all'Ambiente con lettera n. 267710/2003/PG dell'11 giugno 2003, in conformità a quanto disposto dalla richiamata L.R. 18/2000, ha trasmesso al Consiglio Regionale la proposta relativa alla istituzione del Parco Regionale dei Monti Picentini per l'acquisizione del sentito della III^a e IV^a Commissione Consiliare Permanente;

- CHE unitamente alla predetta nota l'Assessore all'Ambiente ha trasmesso la seguente documentazione:

1. Cartografia della perimetrazione del Parco con la zonizzazione

interna;

2. Norme di salvaguardia;

3. Deliberazioni degli Enti Locali;

4. Documento di indirizzo;

5. Verbale della Conferenza conclusiva degli Enti Locali;

- CHE la III^a e IV^a Commissione Consiliare, nella seduta congiunta del 25 giugno 2003, hanno licenziato detta proposta, esprimendo parere favorevole a maggioranza dei presenti;

- Dare atto che il Comune di NOCERA INFERIORE, con proprio atto deliberativo, ha espresso parere favorevole all'inserimento del territorio individuato nella perimetrazione del Parco Regionale del "Fiume Sarno"

RITENUTO concluso l'iter istruttorio propedeutico alla predisposizione del procedimento istitutivo del Parco Regionale del "FIUME SARNO" ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93, così come modificato dall'art. 34 della L.R. 18/2000;

RITENUTO, per quanto sopra, dover istituire il parco Regionale del "FIUME SARNO" ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificata dall'art. 34 della L.R. 18/2000;

VISTI:

- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

- la L.R. 1° settembre 1993, n. 33;

- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 282 del 14 luglio 2000;

- la L.R. 6 dicembre 2000, n. 18;

Propongono e la Giunta in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

Per quanto argomentato nella parte motiva, che qui si intende trascritta e confermata:

1. Istituire, ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificata dall'art. 34 della L.R. 18/2000, il Parco Regionale del "FIUME SARNO";

2. Precisare che il territorio compreso nei confini riportati nella planimetria in scala 1:25.000 (all. "A"), che forma parte integrante della presente deliberazione, costituisce perimetrazione e zonizzazione del Parco Regionale del "FIUME SARNO";

3. Approvare le Norme di Salvaguardia, riportate nell'allegato "B" della presente deliberazione, che resteranno in vigore fino all'approvazione del Piano del Parco;

4. Precisare che il Parco Regionale del "FIUME SARNO" ha le finalità di cui alla L.R. 33/93, nonché del documento di indirizzo (all. "C") che forma parte integrante del presente atto;

5. Dare atto che la relativa cartografia resta depositata presso il Settore Politica del Territorio - Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette;

6. Dare mandato al Settore "Politica del Territorio" per tutti gli atti conseguenziali;

7. Trasmettere la presente deliberazione al Settore "Politica del Territorio" per competenza, nonché ai Settori "Ecologia", "Tutela dell'Ambiente", "Sviluppo Attività Settore Primario" e "Foreste, Caccia e Pesca";

8. Inviare la presente deliberazione unitamente alle Tavole riportanti la perimetrazione del Parco, al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Valiante



Allegato "A"


REGIONE CAMPANIA

PARCO REGIONALE "FIUME SARNO"

(Legge Regionale 1 Settembre 1993, n. 33)
(Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 15 Art. 50)

NUOVA PERIMETRAZIONE

(Art. 34 L.R. n° 18/2000)

	confini del Parco
	zona A - Area di Riserva Integrale
	zona B - Area di Riserva Generale
	zona C - Area di Riserva Controllata

NOTA: Per motivi di leggibilità le campiture lungo il fiume in carta risultano infittite





Cartografia alla scala 1:25.000

SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO: Dirigente Avv. Antonio EPISCOPO
Elaborazione progettuale: Ing. Michele Palermo - "Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette"

PARCO REGIONALE "FIUME SARNO" QUADRO D'UNIONE DEI FOGLI

Cartografia alla scala 1:25.000











REGIONE CAMPANIA
A. G. C. "GESTIONE DEL TERRITORIO"
SETTORE "POLITICA DEL TERRITORIO"
SERVIZIO "PIANIFICAZIONE E TUTELA AREE NATURALI PROTETTE"
"NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA"

1. PREMESSA

L'area del Parco Regionale del "Fiume SARNO", così come delimitata e riportata nella cartografia 1:25.000 allegata, è suddivisa, ai sensi della L.R. n. 33 del 1° settembre 1993, nelle seguenti zone:

- zona "A" – Area di riserva integrale;
- zona "B" – Area di riserva generale orientata e di protezione;
- zona "C" – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale.

Ciascuna zona viene sottoposta ad un particolare regime di tutela in relazione ai valori naturalistici, ecologici, geomorfologici ed ambientali delle rispettive aree, nonché in rapporto agli usi delle popolazioni locali ed alla situazione della proprietà ed alle forme di tutela già esistenti.

2. NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA

Fatta salva la disciplina nazionale e regionale di ciascuna materia, ivi compresi gli artt. 7, 15 e 19 della legge 97/94, la legge 47/85, l'art. 39 della legge 724/94 e successive modifiche ed integrazioni, compatibili con le finalità del Parco e con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto delle tipologie costruttive locali, nonché gli interventi P.O.P. e P.O.R. e Regolamenti C.E.E. 2078/92, 2080/92, 2081/93, 2082/93 e 2083/93, sull'intero territorio del Parco, si applicano le seguenti disposizioni.

2.0.1 Tutela dell'ambiente: Cave e discariche.

E' vietato aprire cave e miniere, l'escavazione di materiali litoidi degli alvei e delle zone golenali dei corsi d'acqua, nonché attivare discariche per qualsiasi tipo di rifiuti.

Nel rispetto delle norme vigenti in materia, ai sensi dell'art. 9bis della L.R. 17/95, per il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave dismesse è consentito smaltire rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, purché privi di materiali tossici e pericolosi.

La coltivazione in atto delle cave è ammessa provvisoriamente ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 17/95 con le procedure ivi previste entro i limiti del perimetro oggetto della denuncia di esercizio ed in regola con tutte le prescrizioni previste dalla legislazione vigente.

Nelle zone "A" e "B" le cave in esercizio saranno comunque chiuse entro tre anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'atto istitutivo del Parco.

Le cave in atto di marmi pregiati o di materiali analoghi tradizionalmente usati per ornamenti o restauri, sempre che vengano coltivate a norma di legge, possono proseguire l'attività provvisoriamente ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 17/95 con le procedure ivi previste.

Sono vietati i movimenti di terra di qualsiasi genere ad eccezione di quelli che avvengono per la realizzazione di opere ed infrastrutture consentite ai sensi della presente normativa, con obbligo della ricomposizione ambientale e preventivamente autorizzati dalla Regione con le procedure di seguito previste.

E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

2.0.2 Protezione della fauna.

E' vietato:

- esercitare l'attività venatoria e raccogliere e danneggiare la fauna minore;
- introdurre nuove specie animali estranee all'ambiente naturale fatti salvi gli interventi connessi con la normale conduzione delle attività agro-zootecniche e silvo-pastorali;
- allevare animali da pelliccia ed esotici non autoctoni.

Al di fuori dell'area di riserva integrale (zona A), ai fini del mantenimento dell'equilibrio faunistico, si possono prevedere eventuali prelievi faunistici, eventuali abbattimenti selettivi che, fino all'approvazione del Piano del Parco, sono autorizzati dall'Ente Parco e sono affidati alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio e sono, altresì, consentite le attività di cui all'art. 10, lettere c) e d) della legge 157/92.

Al di fuori della zona "A" sono consentite, previa intesa con gli Enti gestori, gare cinofile, fermo restando il divieto di sparo. E' vietata, altresì, la contemporaneità di più attività cinofile all'interno del territorio del Parco.

2.0.3 Raccolta di singolarità.

E' vietato effettuare la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, mineralogiche e di reperti archeologici.

La raccolta può essere autorizzata dall'Ente Parco esclusivamente ai fini didattici e scientifici.

2.0.4 Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali.

Per normale conduzione delle attività agro-silvo-pastorali si intendono le tradizionali attività in atto nell'area al momento della perimetrazione provvisoria del Parco.

E' vietato introdurre nuove specie vegetali estranee all'ambiente naturale, fatti salvi gli interventi connessi con la normale conduzione delle attività agro-silvo-pastorali.

E' vietato raccogliere e danneggiare la flora spontanea erbacea ed arbustiva ivi compresi i relitti vegetazionali ad eccezione di quanto eseguito

per fini di ricerca e di studio, ricostituzione boschiva e di difesa suolo e prevenzione fitosanitaria, previa autorizzazione dell'Ente Parco; sono comunque consentiti il pascolo e, al di fuori della Zona "A", lo sfalcio dei prati naturali e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali.

E' vietato accendere fuochi; sono esclusi gli abbruciamenti connessi alle attività agronomiche e di pulizia nei castagneti, oliveti e nocciuoli, nonché quelli relativi a tutte le produzioni agricole ed alle attività di allevamento e di produzione di carbone vegetale, nel rispetto delle leggi regionali 8/96 ed 11/96.

Salvo che in zona "A" le autorizzazioni al taglio in esecuzione dei piani di assestamento forestale adottate dal Presidente della Giunta Regionale, nelle more della costituzione dell'Ente Parco, vengono rilasciate dall'Autorità territoriale competente in materia.

E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

Saranno consentite le azioni necessarie alla migliore sistemazione dei terreni e per la stabilizzazione della coltre di superficie; le azioni dovranno essere precedute da uno specifico studio geologico-agronomico che ne dimostri la necessità e la congruità con le esigenze di tutela.

2.0.5 Tutela delle zone boschive.

Per i **tagli dei boschi** nelle aree Parco si applicano le disposizioni contenute nell'allegato "C" alla L.R. 11 del 7 maggio 1996, nonché dagli artt. 21 e 22 della stessa legge e dall'art. 23 della L.R. 5/99.

Nei territori compresi nell'area Parco i tagli delle colture ed appezzamenti non considerati boschi ai sensi dell'art. 15 della stessa legge, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (allegato "B") alla L.R. 11/96, così come modificato dall'art. 23 della L.R. n.5/99.

2.0.6 Tutela della risorsa idropotabile e dell'assetto idrogeologico.

E' vietato realizzare nuove opere per la sistemazione fluviale e modificare il regime delle acque ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale e di interventi migliorativi connessi: con l'attività agricola, zootecnica e silvo-pastorale, con la gestione della risorsa idropotabile, con la conservazione dell'originario assetto idrogeologico ed effettuati con tecniche di ingegneria naturalistica, previa autorizzazione dell'Ente Parco, che dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione e comunque con le procedure di cui alle norme relative alla "Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia" di seguito indicate.

Lungo le aste fluviali non si possono eseguire opere di consolidamento e sistemazione spondale che alterino i caratteri naturalistici degli argini e dell'insieme ecosistemico né sbarramenti artificiali dei flussi fluviali che precludano definitivamente il naturale trasporto delle ghiaie e la risalita delle specie ittiche.

Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità e di perizie geologiche per gli altri casi, venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

Nelle citate zone "A" e "B" è vietata qualsiasi modifica dello stato dei luoghi nell'ambito di una fascia di ml. 150 su entrambe le sponde ad eccezione di interventi di sistemazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua da realizzarsi esclusivamente con interventi di ingegneria naturalistica e nel rispetto del D. L.vo 490/99, fatto salvo quanto previsto al comma precedente.

Per la effettuazione di tali interventi si rende necessario il parere dell'Autorità di Bacino competente.

2.0.7 Infrastrutture di trasporto e cartellonistica.

E' vietato, ad eccezione delle zone "C", aprire nuove strade, ferrovie, impianti a fune, ad eccezione di elipiste e viabilità di servizio agricoltore-forestale e di altra struttura necessaria per operazioni di soccorso ed antincendio boschivo che non devono superare i tre metri di larghezza e debbono essere inibite al traffico rotabile privato, fatto salvo l'utilizzo da parte dei conduttori dei fondi serviti.

E' consentita la ristrutturazione delle strade interpoderali (pubbliche e/o private) esistenti connesse alle attività agricole nei limiti e nel rispetto delle dimensioni e delle tipologie esistenti.

E' inoltre consentita la manutenzione di tutti i tipi di strade esistenti.

E' consentita la realizzazione di nuovi sentieri pedonali necessari per la fruizione del territorio del Parco.

E' vietato apporre cartellonistica e manufatti pubblicitari fuori dai centri urbani. La suddetta cartellonistica deve essere preventivamente disciplinata da apposito piano redatto ed approvato dai singoli comuni che dovrà prevedere l'uso di materiali naturali ed integrati nell'ambiente.

2.0.8 Infrastrutture Impiantistiche.

Non è consentito **installare nuovi impianti per la produzione (centrali idroelettriche, eoliche e similari) ed il trasporto di energia (elettrodotti superiori a 60 KV, gasdotti, etc.) nonché per le telecomunicazioni, ad eccezione di quelli necessari, in zona "C", alla copertura di servizi per le comunità locali, per l'alimentazione di strutture radio ripetitrici della rete radio A.I.B. regionale e di quelli necessari per l'attività di soccorso e di vigilanza, salvo autorizzazione dell'Ente Parco e, per gli interventi di rilevante entità, previo parere della Regione Campania.**

E' vietato realizzare nuovi bacini idrici se non per necessità individuate dall'Ente Parco e/o connesse all'antincendio boschivo previa autorizzazione regionale nelle forme previste dalle norme vigenti.

E' consentita la manutenzione di tutti i tipi di impianti esistenti.

E' consentita **in tutte le zone la realizzazione (tranne che in zona "A", l'adeguamento è sempre consentito) degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n.3763/6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali deve essere autorizzata ai fini ambientali ai sensi del D. L.vo 490/99.**

Sono consentiti gli interventi previsti dal Commissariato Straordinario per il disinquinamento del Fiume Sarno, dalla Autorità di Bacino e/o da altre Autorità Straordinarie per il risanamento ambientale del fiume Sarno previo parere dell'Ente Parco.

2.0.9 Circolazione.

E' vietato circolare con veicoli di ogni genere al di fuori delle strade carrabili esistenti, anche di tipo interpoderale, fatta eccezione per i mezzi

necessari alla coltivazione dei fondi ed al trasporto dei prodotti, nonché degli addetti ai lavori agro-silvo-pastorali, nonché i mezzi di protezione civile e di ogni altro ente pubblico e di quelli in servizio di vigilanza all'uopo autorizzati.

2.0.10 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia.

In tutte le zone del patrimonio edilizio esistente **sono consentiti**:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, cui all'art. 31, lett. a), b) e c) della legge 457/1978, della legge 730/1985 e della legge regionale 41/1984 nonché di ristrutturazione edilizia; l'intervento di ristrutturazione edilizia, deve puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti.

Fermo restando il rispetto assoluto delle tipologie architettoniche tradizionali è consentita la variazione di destinazione d'uso per fini agrituristici;

- interventi per la demolizione e ricostruzione in sito, finanziati ai sensi della legge 219/81, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981;

- l'adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonché per il superamento delle barriere architettoniche secondo gli standards previsti dalla normativa di settore per gli edifici pubblici e con destinazione turistico-ricettiva, compresi i campeggi e immobili ad uso agro-turistico esistenti ed attivi e strutture in legno.

I suddetti interventi devono essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

2.1.0 Per gli immobili di cui agli artt. 139 e 140 del D. L.vo 490/99 e, più in generale, anche in zona "C", per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico ed ambientale valgono le seguenti prescrizioni:

2.1.1 tutte le finiture esterne degli edifici devono sia prevedere l'utilizzo di materiali tradizionali, rivalutando le tecniche artigianali campane, che essere compatibili con il decoro ambientale. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti, i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici nonché le persiane avvolgibili;

2.1.2 i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubazione o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o in rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo;

2.1.3 le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia;

2.1.4 le ringhiere, i corrimani, le grate ed i cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato;

2.1.5 i manti di copertura dei tetti a falde devono essere in coppi, mentre le coperture piane devono escludere l'impegno di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia e la cromia del contesto in cui sono inserite;

2.1.6 le opere lapidee non vanno tinteggiate e devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive;

2.1.7 gli impianti di antenne televisive posizionate sulle abitazioni devono essere del tipo centralizzato ed unici per ogni singolo fabbricato;

E' vietato l'uso di alluminio anodizzato.

2.2.0 Gli interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate devono essere realizzate secondo le sottoelencate modalità:

- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia, possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi di arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;

- al di fuori della zona "A" (ove sono vietate), per le aree a destinazione residenziale e diverse da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone delle presenti Norme, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza, fatto salvo quanto previsto al punto <<3.2.7>>.

In ogni caso, l'altezza delle recinzioni di qualsiasi tipo, non può superare i due metri, di cui solo metri 1,25 in muratura.

2.2.1 Per la finitura delle pavimentazioni delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

2.2.2. I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo locale a faccia vista senza stilatura di giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, queste vanno rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale locale.

2.2.3 Le fasce di rispetto stradale riferite al D.M. n. 1444/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, vanno sistemate a verde.

2.2.4 Le aree derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizione di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo, deve essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.

Nelle zone "B" e "C" la conformità alla normativa urbanistica delle opere e degli interventi, pubblici e privati, eseguibili previo rilascio di concessione o di autorizzazione è verificata dal Comune all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, dandosene immediata comunicazione da parte del Sindaco alla Regione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 33/93, che può annullare, motivatamente, nel termine di novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, fatte salve le concessioni in sanatoria che sono consentite soltanto nelle zone "C" e nelle zone "B" e possono essere rilasciate solo per gli interventi previsti dalla normativa urbanistica degli strumenti urbanistici vigenti ed ammesse dalla normativa delle norme di salvaguardia.

3. ZONIZZAZIONE

3.1.0 - Zona "A" – Area di tutela integrale.

L'ambiente naturale è tutelato nella sua integrità ecologica ed ambientale con la stretta osservanza dei vincoli già previsti dalle leggi vigenti.

Nella zona "A" vigono le seguenti norme oltre quelle generali di salvaguardia di cui al precedente punto 2).

E' vietata:

- la pesca negli specchi e nei corsi d'acqua;
- la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, o mineralogiche e dei reperti archeologici, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

In tale area sono consentite e vengono favorite, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, secondo gli usi tradizionali.

E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

E' consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato, con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di serre di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

E' consentito il taglio dei boschi se contemplato in Piani di assestamento vigenti. In caso di assenza di Piano di assestamento o di Piano scaduto, è consentito esclusivamente il taglio dei boschi cedui con l'obbligo, per l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, di prescrivere il rilascio di un numero di matricine doppio di quello normalmente rilasciato prima dell'inclusione del territorio in area Parco.

Sono consentiti gli interventi di ingegneria naturalistica volti alla salvaguardia ed alla manutenzione del territorio.

3.2.0 - Zona "B" – Area di riserva generale orientata e di protezione.

Nella zona "B" vigono le seguenti norme oltre quelle generali di salvaguardia di cui al punto 2):

3.2.1 Attività sportive. E' vietato lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore di qualsiasi genere;

3.2.2 Protezione della fauna. In tale area è **vietata:**

- l'introduzione di nuove specie animali e vegetali estranee all'ambiente naturale, fatti salvi gli interventi connessi alla normale conduzione delle attività agro-zootecniche e silvo-pastorali;
- la pesca negli specchi e nei corsi d'acqua, fatta salva quella con singola canna nel rispetto delle specie e dei tempi stabiliti dai calendari annuali.

3.2.3 Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali.

Sono ammesse e regolamentate, secondo gli usi tradizionali, le attività agro-silvo-pastorali, artigianali, turistiche e ricreative finalizzate ad un corretto utilizzo del Parco.

Sono consentiti gli interventi previsti nei piani di assetto forestale, diretti alla conservazione, alla tutela ed al ripristino della flora e della fauna.

Sono consentite le attività agricole con impianti arboree e frutticoli esistenti nelle zone vincolate, consentendone l'ampliamento compatibilmente con la tutela del paesaggio.

In tale area **sono consentite e vengono favorite:**

- rimboschimenti con essenze autoctone, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura necessarie per le attività agricole;
- opere antincendio, ivi incluse le piste tagliafuoco, lavori di difesa forestale e di regimazione e sistemazione di corsi d'acqua; sistemazione delle pendici, di conservazione del suolo con sistemi naturali;
- trasformazione di cedui castanili in castagneto da frutto e l'impianto ex novo di castagneti da frutto compatibilmente con la tutela del paesaggio.

Fermo restando le prescrizioni di cui alle norme generali nella zona è consentito il taglio culturale e produttivo.

3.2.4 Circolazione. E' consentita la circolazione, fuori dei percorsi stradali, dei veicoli a motore per i mezzi necessari allo scavo, al restauro ed alla sistemazione delle strutture archeologiche e per i mezzi necessari alle normali attività agricole e di sorveglianza e soccorso.

3.2.5 Infrastrutture impiantistiche. E' consentita la posa di cavi e tubazioni interrati per reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino danni per le alberature di alto fusto né la modifica permanente della morfologia del suolo; cabine di trasformazione elettrica; tutti gli interventi che comunque non interessano l'aspetto esterno dell'edificio; piccoli serbatoi per uso idropotabile; adeguamento di impianti tecnici alle norme di sicurezza; opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

3.2.6 Uso del suolo. Sono consentiti:

- interventi volti alla conservazione ed alla ricostituzione del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici;
- interventi di prevenzione dagli incendi;
- interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture e di infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali;
- interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile;
- realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti.

3.2.7 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia. E' consentito l'adeguamento igienico e funzionale degli edifici esistenti fino al raggiungimento degli indici fondiari stabiliti al punto 1.8 del Titolo II (Direttive e parametri di pianificazione) dell'allegato alla L.R. 14/82 e precisamente:

- aree boschive, pascolive ed incolte: 0,003 mc/mq;
- aree seminative ed a frutteto: 0,03 mc/mq;
- aree ad uso produttivo per l'esclusiva attività zootecnica: 0,05 mc/mq;
- aree seminative irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva: 0,05 mc/mq.

Le attrezzature e le pertinenze possono essere incrementate entro il limite del 20% dei volumi esistenti a ciò destinati.

In tale area **sono consentite** e vengono favorite, secondo gli usi tradizionali, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, ivi compresa la realizzazione di piccole strutture strettamente connesse alle attività agricole ed alla commercializzazione di prodotti tipici locali. Le strutture da realizzare non possono superare le dimensioni di mt. 5x6 per essiccatoi e mt. 4x4 per altri usi e non possono essere contigue; comunque in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Sono inoltre consentite, tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente, nuove attività artigianali, nonché agrituristiche ricettive, purché compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali.

In ogni caso occorre preventiva autorizzazione della Giunta Regionale che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione.

In tali aree **sono consentite** e vengono favorite e sviluppate le attività agrituristiche e artigianali, purché compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali, tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia da effettuarsi secondo le prescrizioni generali.

E' ammesso l'ampliamento della volumetria esistente entro il massimo del 10% per l'adeguamento igienico, con esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico.

E' consentita la recinzione della proprietà private salvaguardando il passaggio della fauna minore; è consentita la continuazione di esercizio dei campeggi organizzati già esistenti nelle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate.

3.3.0 - Zona "C" – Area di riqualificazione dei centri abitati di promozione e sviluppo economico e sociale.

L'area comprende gli insediamenti antichi, isolati e/o accentrati, di interesse storico ed ambientale integrati o non con gli insediamenti di recente realizzazione.

Nella zona "C" vigono le seguenti norme oltre quelle generali di salvaguardia di cui al punto 2) e quelle di cui ai punti <<3.2.1>>, <<3.2.2>>, <<3.2.3>>, <<3.2.4>> e <<3.2.5>> della zona "B".

3.3.1 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia. Su tutto il territorio del Parco ricadente in zona "C" sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate (ex legge 1431/62, 219/81, 363/84 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché quelle per la ricostruzione delle zone alluvionate del 1998.

I futuri strumenti urbanistici, ad ogni livello, dovranno rendere compatibili le loro previsioni con le generali esigenze di tutela postulate dalla istituzione del Parco; in tal senso orientando le proprie prescrizioni (sia sul patrimonio edilizio esistente, sia per quello di nuovo impianto, sia per gli interventi pubblici che per quelli privati) alla salvaguardia e valorizzazione ambientale.

Gli insediamenti di edilizia minore, rurale, sparsa, dei centri storici devono essere recuperati nel rispetto delle tipologie tradizionali, per la promozione delle attività economiche delle collettività locali in stretta armonia e coesistenza con le attività del Parco in conformità al disposto della Legge Regionale di attuazione della Legge n. 179/92.

4. NORME GENERALI E TRANSITORIE

4.1.0 Norme transitorie. Nelle more dell'istituzione dell'Ente Parco la Regione Campania si sostituisce ad esso per tutto quanto previsto nelle suindicate norme inclusa la riscossione delle sanzioni di cui all'art. 25 della L.R. n. 33 del 1° settembre 1993.

4.1.1 Vigilanza. La vigilanza sul territorio è affidata, oltre che all'Arma dei Carabinieri ed alle Forze di Polizia Giudiziaria ed agli Agenti di Polizia Urbana e Locale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Giurate Ambientali della Regione Campania, alle Guardie Giurate Volontarie dipendenti dalle Associazioni Protezionistiche, ai guardiacaccia e guardapesca delle Amministrazioni Provinciali, nonché alle apposite Guardie Giurate nominate dall'Autorità competente.

5. CARTOGRAFIA

La cartografia del Parco in scala 1:25.000 è depositata presso il Settore Politica del Territorio (Servizio Parchi) della Regione Campania.

ALLEGATO "C"



Regione Campania

*A Dirigente
del Settore Politica del Territorio*

DOCUMENTO DI INDIRIZZO

Parco Naturale del "Fiume Sarno"

Il fiume Sarno è drammaticamente noto per la sua elevata pericolosità, non solo in termini di ricadute sulla salubrità dei luoghi che attraversa, ma, soprattutto, per il pericoloso impatto sulla salute delle popolazioni ivi locate.

Si pone pertanto un problema di analisi dei fattori di inquinamento e di scelta di strumenti appropriati che possano risolvere in maniera permanente il degrado ambientale che affanaglia quest'area.


Nel corso degli ultimi decenni numerosi sono stati gli interventi realizzati, che non sono riusciti, però, a sortire gli effetti desiderati e ad arginare l'esponenziale evoluzione del degrado, le cui cause sono da ricondurre:

- ad un incremento della pressione antropica (nelle sue diverse articolazioni industriali, urbane ed agricole) non sottoposta ad un processo di razionalizzazione;
- all'accresciuta intensità dello sfruttamento delle sorgenti a fini idropotabili con una drastica diminuzione delle portate medie e delle capacità depurative dell'intera asta fluviale;
- ad una pratica diffusa dell'abbandono di rifiuti di origine diversa nell'alveo del Sarno;

ALL'ORIGINALE
GOPA CONFORME
PEH



- ad un evidente dissesto idrogeologico.



L'inquinamento, quale risvolto del degrado sopra accennato, è direttamente connesso all'utilizzo di pesticidi per la difesa antiparassitaria delle colture ed all'uso di fertilizzanti chimici per l'apporto delle sostanze nutritive necessarie ad una resa ottimale delle colture.


Il principale rischio ambientale connesso a tali sostanze è il "liscivaggio" verso le acque di falda e verso le acque superficiali. Si tratta di un processo complesso influenzato non solo dalle proprietà dei pesticidi, ma anche dalle caratteristiche del suolo e dalle piogge. Inoltre, in considerazione del fatto che i suoli del bacino sono caratterizzati da un basso contenuto di sostanze organiche, da una prevalenza della frazione sabbiosa e dalla presenza di falde alimentate da acque d'infiltrazione, il comparto acquifero è ad alto rischio di contaminazione da pesticidi.

La situazione è aggravata dall'inquinamento prodotto dall'attività industriale: gli scarichi derivanti dai cicli produttivi delle industrie vengono versati (in alcuni casi senza nemmeno subire un trattamento preliminare) nei diversi canali o direttamente nel fiume.


Ultimo, ma non per questo meno allarmante, fattore di degrado riguarda il rischio idrogeologico che investe la quasi totalità del territorio. Esso si collega alle caratteristiche geomorfologiche dei suoli, agli interventi idraulici realizzati sul corso del fiume ed all'assenza di una politica complessa di gestione del territorio; a ciò va aggiunto il disordinato ed incontrollato sviluppo urbanistico degli anni passati.

Motivo di ulteriore gravità è la vetustà della rete idrografica e la carenza di opere di manutenzione: le sezioni di buona parte delle reti di scolo sono insufficienti, gli alvei, in molti tratti dei corsi principali, risultano pensili rispetto ai territori circostanti, e le difese arginali sono fatiscenti sia dal punto di vista della resistenza che della capacità di contenimento delle acque di piena.

Non va trascurata, infine, la circostanza che la rete idrografica è attualmente utilizzata come recapito fognario civile ed industriale, rendendo la situazione igienico-sanitaria insopportabile e rischiosa per tutti i Comuni, tra l'altro ad alta densità di popolazione.



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



Vari sono stati gli interventi per la difesa delle acque che purtroppo si sono mostrati per tutto inadeguati ed incapaci ad assicurare anche livelli minimi di sicurezza contro le esondazioni.

Soprattutto le zone vallive, limitrofe al corso d'acqua principale, coltivate e spesso sede di importanti insediamenti industriali, sono frequentemente soggette ad allagamenti ed esondazioni, con grave pregiudizio per lo sviluppo delle attività economiche. Inoltre i danni causati dalle onde di piena sono amplificati dagli interventi di cementificazione, realizzati nei canali e in alcuni tratti dei corsi d'acqua, che impediscono l'espletamento della funzione regolatrice delle dinamiche di falda, creando un'accelerazione della velocità di scorrimento delle acque e pertanto aumentando l'impatto dell'onda di piena.

Attualmente il bacino, nella sua interezza, è oggetto di un "piano di disinquinamento".


CONSIDERATO che:

- il disinquinamento del fiume costituisce la tappa iniziale per la risoluzione del gravissimo problema ambientale;
- ad esso devono seguire mirati interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria), accurati controlli di natura tecnica ed amministrativa, azioni di difesa e ricostruzione degli equilibri idrici ed idrogeologici;
- è necessario favorire la promozione di attività produttive ecocompatibili e la promozione di attività di educazione e formazione ambientale;
- se ciò non fosse, significherebbe vanificare lo sforzo fatto per il disinquinamento del fiume Sarno.

Viene proposta l'idea, nata dal basso e condivisa da tutti gli Enti coinvolti, di realizzare, alla luce degli interventi sopra descritti, un Parco Naturale idoneo a perseguire la conservazione e la valorizzazione dei luoghi che, seppure altamente antropizzati, continuano a presentare alcune emergenze naturalistiche degne di protezione, contemperando così le esigenze della salvaguardia ambientale e dello sviluppo sostenibile dell'intera area.



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



L'ambito territoriale, individuato come "Parco Naturale del Fiume Sarno", comprende l'area del fiume Sarno: dalla foce alle sorgenti ubicate nel territorio del Comune di Sarno ed è classificata secondo ambiti omogenei di intervento, distinti per i caratteri fisico-geografici, insediativi e paesaggistici. Pertanto questa perimetrazione ha i seguenti riferimenti:

- un andamento longitudinale che segue il corso del fiume per una larghezza corrispondente al vincolo ex Legge Galasso con alcune variazioni lungo il percorso in zone interessate da insediamenti urbani, infrastrutturali o industriali;
- alcune espansioni comprendenti i centri storici di Scafati e Sarno;
- l'area agricola di Poggiomarino;
- il complesso montuoso del Saro e Saretto nel Comune di Sarno, che fa da corona alla valle sottostante, dove nascono le sorgenti dei tre rami iniziali del fiume.

La finalità del Parco, quindi, è di completare con la riqualificazione ambientale e promuovere lo sviluppo sostenibile per completare gli interventi di messa in sicurezza e di disinquinamento realizzati dall'Autorità di Bacino e dai Commissariati Straordinari di Governo.

F.to Amministrazione Provinciale di Napoli	Vincenzo FALCO
F.to Amministrazione Provinciale di Salerno	Angelo PALADINO
F.to Comune di Torre Annunziata	Vincenzo ASCIONE
F.to Comune di Torre Annunziata	geom. O. SCARPA
F.to Comune di Scafati	dott. Nicola RESCE
F.to Comune di Scafati	ing. Salvatore DE VIVO
F.to Comune di Poggiomarino	dott. Roberto GIUGLIANO
F.to Comune di Angri	dott. Umberto POSTIGLIONE
F.to Comune di Castellammare di Stabia	arch. Lea QUINTAVALLE
F.to Comune di San Marzano sul Sarno	III.le
F.to Comune di Pompei	Ferdinando ORABONA
F.to Comune di San Valentino Torio	III.le
F.to Comune di Sarno	III.le
F.to Regione Campania – Settore Politica Territorio	avv. Antonio EPISCOPO
Regione Campania – Assessore	Ugo de FLAVIIS



PER
COPIA UGUALE
ALL'ORIGINALE